



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
 POTENZA  
 19 FEB. 2016  
 DEPOSITATO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA**

Potenza, 18.2.2016

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

OGGETTO : PROTOCOLLO TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

Trasmetto alla S.V. l'originale del protocollo siglato nella giornata odierna per quanto di competenza e per il deposito agli atti del Suo Ufficio.

Ossequi

IL PROCURATORE AGGIUNTO

Francesco Basentini

H  
 agli atti in copie ai colleghi  
 Lami, Russo, Savio, Colezzi  
 Il Procuratore della Repubblica  
 22/2/16

V  
 in via  
 nel r. To Affar.  
 Av. Li -  
 Pe to - 7.0023  
 M



Legge 10 novembre 2014 n.162 (e succ. mod. l. n. 55/2015)

**Protocollo d'intesa e Linee Guida per il deposito dell'accordo raggiunto a seguito di  
convenzione di negoziazione assistita**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

L'AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Distretto Regionale della Basilicata

in relazione all'oggetto del protocollo convengono e stipulano quanto segue:

**1. Condizioni e termini di ricevibilità dell'accordo.**

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere sottoscritto personalmente dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data certificata di sottoscrizione e conclusione, l'accordo va depositato presso l'Ufficio della Procura a ciò preposto (un originale + due copie). Tale termine è da ritenersi perentorio e valido tanto per le negoziazioni genitoriali quanto per quelle coniugali; ciò in ragione degli effetti che la legge fa ridiscendere dalla data certificata dell'accordo. La conseguenza del mancato rispetto del termine è pertanto la irricevibilità dell'accordo, sicché le parti dovranno nuovamente sottoscriverlo e ripresentarlo. Anche le eventuali correzioni della data (per interlineatura o sbianchettamento), se non accompagnate dalla specifica approvazione per iscritto delle parti, comportano egualmente la irricevibilità dell'accordo.

L'accordo va consegnato in originale da almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto stesso (o da suo delegato) alla Segreteria degli Affari Civili della Procura. Il Cancelliere restituisce all'avvocato depositante una delle due copie con attestazione di avvenuto deposito. L'altra copia resta invece allegata all'originale.

~~La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza è territorialmente competente in tutte le ipotesi in cui sarebbe stato territorialmente competente il Tribunale di Potenza nell'ipotesi di deposito del ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Se una parte è residente all'estero, la Procura di Potenza sarà competente qualora nel momento di deposito si trovi il luogo di residenza in Italia dell'altra parte.~~

**2. Contenuto minimo ed allegati**

Nell'accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto:

1) del percorso di negoziazione che ha condotto alla stipula dell'accordo, con particolare riferimento alla data ed al numero degli incontri intervenuti fra le parti, nonché alla data dell'ultimo incontro in cui l'accordo si è concluso ed è stato sottoscritto ai fini del deposito presso la Procura competente;

2) di aver tentato di conciliare le parti,

3) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,

4) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì certificare:

1) l'autografia delle firme,

2) la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

Dovranno, inoltre, indicare espressamente l'indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA cui vogliono ricevere ogni comunicazione.

A corredo dell'accordo raggiunto dovranno essere prodotti i seguenti documenti in carta semplice:

**per la separazione**

a. estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;

b. stato di famiglia;

c. certificato di residenza di entrambi i coniugi

**per il divorzio**

a. atto integrale del matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;

b. stato di famiglia di entrambi i coniugi;

c. certificato di residenza di entrambe le parti;

d. copia autentica del decreto di omologa e del verbale in caso di separazione consensuale o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 legge n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ultimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

**per la modifica delle condizioni di separazione**

a. stato di famiglia e residenza dei coniugi;

b. copia autentica del decreto di omologa e del verbale in caso di separazione consensuale o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; copia autentica

*dis. Luban*

*[Signature]*

dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 legge n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ultimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

per la modifica delle condizioni di divorzio

- a. stato di famiglia e residenza delle parti;
- b. copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o copia autentica della convenzione di divorzio raggiunta con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall' Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ultimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

Dovrà inoltre essere depositata, debitamente sottoscritta e compilata, la scheda di sintesi di cui all'allegato 1.

Le parti convengono che il termine di sei mesi previsto dall'art. 12 della legge n. 898/1970, nuova formulazione, necessario ai fini della domanda di divorzio, decorrerà dalla "data certificata" degli accordi, vale a dire dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile ovvero dalla data certificata dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati.

### 3. Provvedimenti del Pubblico Ministero e successivi adempimenti degli avvocati

Il PUBBLICO MINISTERO provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, o comunque nel più breve tempo possibile. La Procura ne darà notizia agli avvocati a mezzo posta certificata. Sarà cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo (una copia conforme rimarrà agli atti dell' Ufficio e sarà conservata nell'apposito archivio).

In caso di convenzione di negoziazione assistita senza figli, il Procuratore verificherà il rispetto dei presupposti di legittimità e concederà il nulla osta senza necessità di motivazione. In caso di convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti il Procuratore, se riterrà l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, non concederà l'autorizzazione motivando il parere negativo e trasmetterà, entro 10 (dieci) giorni dal deposito dell'accordo o nel minor tempo possibile, il provvedimento di diniego motivato, in uno all'intero fascicolo, al Presidente del Tribunale.

Si fa presente che i successivi 10 (dieci) giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all' Ufficiale dello Stato Civile decorrono dalla data di costituzione della domanda di divorzio (o dalla data di deposito della domanda o con autorizzazione) e che ne cura il ritiro.

Entro un termine congruo che si fissa in 15 giorni una copia dell'accordo andrà trasmessa a cura di uno degli avvocati che lo hanno sottoscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza. In allegato, dovrà essere inviato anche il modulo predisposto ai fini Istat dal Ministero della Giustizia, dell'Interno e dal CNF, debitamente compilato e sottoscritto. La trasmissione potrà avvenire con deposito cartaceo

presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Ufficio Protocollo) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### 4. Contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria

Con circolare del 13.3.2015 il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all' art. 6 della L. n. 162/2014.

#### 5. Disposizioni in presenza di figli

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o una dichiarazione sostitutiva con firma autenticata) di entrambi i genitori e relativa agli ultimi tre anni;

- figli portatori di handicap


dovrà essere allegata anche la relativa certificazione sanitaria.

- figli maggiorenni autosufficienti


dovrà essere allegata anche dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 degli stessi figli.

Potenza, 10 FEB. 2016


Per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

 Il Procuratore della Repubblica Aggiunto Procuratore della Repubblica  
Francesco Basentini Luigi Gay

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI POTENZA

Per l'AMI Basilicata



**Allegato 1**

**Scheda di sintesi della convenzione di negoziazione assistita intervenuta**

TRA .....C.F.....

AVV.....PEC.....

E

.....C.F.....

AVV.....PEC.....

In data.....

per

- separazione
- divorzio
  - cessazione effetti civili del matrimonio
  - scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o divorzio
  
- senza figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap
- con figli minorenni
- con figli maggiorenni portatori di handicap
- con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente
  
- con patti di trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato presso la Procura della Repubblica di Potenza il...1.0.FEB..2016..

Dall'avv.....

